

TORNATA DEL 25 GENNAIO

« Il fittuario e l'inquilino potranno sussidiariamente essere astretti per la contribuzione del fondo che essi tengono per quella rata del loro dare che non avessero ancora pagato al proprietario contro cui avranno diritto di rimborso. »

**BERTEA.** Sebbene io mi senta inclinato all'accettazione di quest'articolo, tuttavia mi preoccupa di una grave questione pregiudiziale. Se noi adottiamo il sistema che dopo la soppressione di un articolo se ne possa sostituire un altro a quello soppresso, sarà interminabile la discussione.

In qualunque evento gli emendamenti debbono essere votati prima dell'articolo, e quello che ora si propone è un emendamento all'articolo che era in discussione.

Votata la soppressione dell'articolo, non si può più insistere sull'emendamento; sarebbe questo un controsenso.

Credo adunque che sarebbe troppo pericoloso l'adottare un simile sistema, ed è perciò che con mio dolore debbo oppormi all'adozione di questa proposta.

**PANATTONI.** Io mi penetro molto di quanto ha detto l'onorevole Bertea, e penso che, per regola generale, ciò che egli ha avvertito meriterebbe di essere apprezzato. Ma domanderei, se invece di un emendamento avessimo qui un articolo nuovo e completo, il quale assolutamente procede in un concetto diverso da quello dell'articolo soppresso?

La questione pregiudiziale si presenta quando si riproduce una identica disposizione, sebbene adombrata sotto altre parole. In questo caso però si potrebbe dubitare che la disposizione variasse sostanzialmente. E quindi io mi sono permesso di pregare il signor presidente di rileggere l'articolo, perchè la Camera giudichi se esso contiene un'economia di disposizioni diverse.

**NISCO, relatore.** Io conosco che l'onorevole Bertea ha completamente ragione.

Il principio che la Commissione sosteneva nell'interesse delle finanze non è stato accettato dalla Camera, ed il volerlo riprodurre sotto un altro aspetto credo che non sia conveniente, nè un utile precedente.

La Commissione non accetta cotesto espediente.

D'altra parte quest'articolo, come è stato proposto dall'onorevole Cini, non assicura allo Stato niente di più di quello che per diritto comune ha diritto di esercitare. Dunque io penso che o è una superfluità, oppure un riproporre un principio stato già rigettato. Quindi io, come relatore, non avendo adesso il modo di riunire la Commissione, mi oppongo alla proposta.

**CINI.** Io son ben contento di trovarmi ora d'accordo col relatore della Commissione, e mi unisco a lui nelle considerazioni che ha fatto.

Io aveva presentato il mio articolo assai prima che fosse messa innanzi la soppressione dell'articolo della Commissione, e supponeva che dovesse mettersi ai voti prima. In quel caso esso aveva ragione d'esistere, ma ora convengo anche io che siccome la disposizione in esso contenuta rientra in fondo nel diritto comune, e nelle disposizioni dell'articolo precedente, valga me-

glio di abbandonarne affatto la votazione. Perciò lo ritiro.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io non posso accettare la teoria messa innanzi dagli onorevoli deputati Bertea e Nisco, cioè quando è stato soppresso un articolo con dati principii, non sia più lecito di presentare alla deliberazione della Camera un articolo il quale si riferisca alla materia stessa, sebbene sia sopra basi diverse.

Ma nel caso attuale, dal momento che l'onorevole Cini ritira il suo emendamento, non vi ha più luogo a deliberare; salvo poi al Ministero di vedere se la legge senza questa disposizione possa potersi ancora attuare o no.

**PRESIDENTE.** Dunque essendo ritirata la proposta Cini progrediamo all'articolo 13.

« Art. 13. Il contribuente, nel solo caso in cui possa presentare una prova scritta giustificante il già eseguito pagamento, ha diritto di fare istanza per la sospensione degli atti esecutorii presso il giudice del mandamento.

« Questi, verificato il fatto, darà la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame in contrario. »

**CAVALLINI.** Intendo solo fare un'osservazione sulla redazione. Nell'articolo proposto dalla Commissione si fa diritto di fare istanza presso il giudice. Ma evidentemente tutti hanno diritto di far istanza; quello che si vuole si è che l'istanza debba essere accolta dal giudice. Egli è perciò che io crederei che l'articolo debba essere espresso in questo modo:

« Sull'istanza del contribuente e sempre quando sia data prova scritta del già eseguito pagamento, il giudice di mandamento sospenderà gli atti esecutivi. « L'ordinanza del giudice sarà esecutoria non ostante appello. »

Mi pare che con questa dizione si soddisfa molto meglio al concetto della Commissione e non si va incontro ad inconvenienti.

**CANNAVINA.** Io parlo nel senso della soppressione della disposizione contenuta in quest'articolo come inutile, perchè trovo che la legge civile e di procedura civile provvede ampiamente.

È principio di ragione e di diritto che quando esiste un debito e poi vi è pagamento, la ragione creditoria è estinta, e se per avventura il creditore si trovasse dopo la soddisfazione ancora possessore del titolo esecutivo, e desse luogo ad atti di esecuzione, il debitore, dimostrando il pagamento, avrebbe il diritto di far annullare tutti gli atti di esecuzione che si fossero fatti indebitamente.

Ora che cosa si dice nell'articolo 13?

« Il contribuente, nel solo caso in cui possa presentare una prova scritta giustificante il già eseguito pagamento, ha diritto di fare istanza per la sospensione degli atti esecutivi presso il giudice del mandamento. »

Se la legge, quando si dimostra il pagamento, permette all'apparente debitore, non più tale in realtà, di far domanda per la nullità degli atti, ne segue che ab-